



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
 Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTA** la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";
- VISTA** la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio Decreto Prot. N. 3443 del 24.11.2016 con cui, in esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio Sez. Terza Bis n. 6041/2016 - R.G. n. 9567/2016 -, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Lucca, fascia III, classi di concorso AAAA e EEEE, della docente **Canini Elena**.
- TENUTO CONTO** che l'inserimento *de quo* è stato disposto con riserva e con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare l'inserimento stesso all'esito del contenzioso.
- VISTA** la **Sentenza n. 12664/2017** pubblicata in data 27.12.2017 con cui il T.A.R. Lazio, definitivamente pronunciandosi sul Ricorso R.G. 9567/2016 proposto dalla docente Canini Elena, in possesso del diploma di licenza linguistica, ha dichiarato quest'ultimo inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza del T.A.R. Lazio, rettificando in autotutela le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della Provincia di Lucca



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

DISPONE

per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Lazio n. 12664/2017, il **depenamento** della docente **Canini Elena**, nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) in data 28.03.1980, C.F. CNLNE80C68C236R, in possesso del diploma di licenza linguistica, dalle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della Provincia di Lucca, fascia III, classi di concorso AAAA e EEEE, e dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia.

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'Istituto di prima fascia risulta inserita la docente suddetta, provvederanno alla conseguente cancellazione della posizione, mantenendo l'inserimento in seconda fascia se già inclusa e l'eventuale contratto a tempo determinato stipulato in base all'applicazione del citato Decreto dovrà essere risolto alla fine delle attività didattiche, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto alla stipula.

Il servizio svolto sulla base delle graduatorie ad esaurimento e/o graduatorie d'istituto di I fascia, è da ritenersi privo di validità giuridica in quanto prestato senza il prescritto titolo di accesso alle graduatorie stesse.

Ai sensi dell'articolo 2126 C.C. 1° comma, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalla docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto in virtù del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.ustlucca.it con valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella Buonriposi

Alla docente interessata tramite PEO

Ai Dirigenti Scolastici di Lucca e Provincia

Al sito Web